



La “discriminazione” qualitativa e quantitativa nell’Iva per i beni e servizi “sostenibili” dal punto di vista ambientale

Paolo Barabino

1. Il fenomeno:

- 1.1. azionare la leva fiscale differenziando l'imposizione sul consumo per orientare il comportamento del soggetto passivo e del consumatore finale verso beni e servizi “sostenibili”.
- 1.2. Cosa si intende per beni e servizi “sostenibili”?
- 1.3. Ambiente e non solo...
- 1.4. Effetti sulle scelte del soggetto passivo e del consumatore finale.

2. La nozione:

- 2.1. esiste una nozione di bene o servizio sostenibile? *Green?*
- 2.2. Una nozione meramente giuridica o anche fiscale?
- 2.3. Una macrocategoria o una tipizzazione tassativa di fattispecie?
- 2.4. Direttiva UE 542/2022 sulla differenziazione delle aliquote Iva: norme fiscali che tipizzano solo alcune fattispecie.
- 2.5. Regolamenti UE 852/2020 sulla tassonomia: norme non fiscali che forniscono definizioni del fenomeno.
- 2.6. Norme interne che già prevedono una differenziazione delle aliquote Iva a tutela ambientale, ad es.: aliquota ridotta del 10% (punto 127-quaterdecies) della Tabella A, parte III, del d.P.R. 633/72 per interventi diretti alla riqualificazione energetica di edifici e (punto 122) per forniture di energia prodotta da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento.
- 2.7. Non è stata ancora recepita la facoltà (consentita a far data dal primo gennaio 2025) prevista dalla Direttiva UE 542/2022 di introdurre una differenziazione delle aliquote



ridotte e super ridotte a favore di limitate fattispecie riconducibili alla tutela ambientale.

3. Interpretazione:

3.1. Si tratta di una tipizzazione per fattispecie assai limitata

3.1.1. il rapporto tra le fonti interne e quelle europee nell'Iva.

3.2. Si può discriminare tra beni/servizi *green* e beni/servizi *black*?

3.3. Si può discriminare all'interno della categoria beni/servizi *green*?

3.4. Si può o si deve? Facoltà o dovere?

3.5. **La forza del principio sovranazionale “chi inquina paga” e gli effetti sulla differenziazione dell'aliquota Iva per beni/servizi *green/black* anche in assenza di specifica norma nazionale.**

3.6. **I presupposti oggettivo, soggettivo e territoriale - artt. 2 (cessione di beni), 3 (prestazioni di servizi) e 7 e ss. (territorialità) DPR 633/1972 - si presterebbero in linea teorica ad una declinazione in senso ambientale nel pieno rispetto del principio europeo del “chi inquina paga” contenuto nell'art. 191 del TFUE, sovraordinato per competenza alla Direttiva UE 542/2022 (che è coerente ma limitata) che in ambito Iva dovrebbe assumere i caratteri della doverosità considerata la gerarchia delle fonti europee e la competenza sovranazionale per materia.**

3.7. **Si potrebbe ipotizzare una differenziazione delle aliquote per beni e servizi, artt. 2 e 3 DPR 633, riconducibili alla tutela ambientale secondo il solco della Direttiva 542/2022 e del Regolamento 852/2020 sulla tassonomia e i criteri di vaglio tecnico per individuare oggettivamente le caratteristiche distintive *green/black*. Tale differenziazione può avvenire per oggetto (bene e servizio) o per soggetto (operatori economici necessariamente *green* per status).**

3.8. **Si potrebbe anche ipotizzare una tipizzazione tra le esclusioni ex art. 2 comma 3 DPR 633/1972 per fini agevolativi.**



- 3.9. Nell'art. 7 DPR 633/1972 si potrebbe differenziare il trattamento in ragione di determinate aree geografiche (per ipotesi: zone franche verdi), territori ecologicamente sensibili, importazioni tramite mezzi di trasporto green, importazioni di beni dotati di certificazioni ambientali (presupposto oggettivo/territoriale).
- 3.10. Bilanciamento tra politica fiscale europea/principi dell'Ordinamento europeo/principi dell'imposta sul valore aggiunto, rispettivamente tutela ambientale/proporzionalità e libera concorrenza/principio di neutralità.
- 3.11. La “sostenibilità del sostenibile”, tra giustificabilità giuridica e finanziaria.